



COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL 12/1/2022

-LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI GREEN PASS E GREEN PASS RAFFORZATO-

A beneficio di chiarezza e per fugare i dubbi sul tema, riassumiamo i contenuti più salienti dei documenti di cui al D.L. n. 229/2021 e D.L. n. 1/2022 in materia di GREEN PASS e GREEN PASS RAFFORZATO.

Con i suddetti Decreti Legge, dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 10 gennaio è previsto l'utilizzo del GREEN PASS RAFFORZATO per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi, piscine e mezzi di trasporto mentre a far data dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass.

Sono previste sanzioni in caso di violazione delle suddette regole da euro 600 a euro 1.500.

Venendo alle disposizioni di cui al D.L. n. 1 del 2022, a far data dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, viene introdotto l'obbligo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro la data del 15 giugno 2022.

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all'obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il GREEN PASS RAFFORZATO rilasciato esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del GREEN PASS RAFFORZATO (utilizzando l'app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge – vedasi Aggiornamento FENIOF del 30 settembre 2021) da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale.

Nel caso i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO vengano trovati sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del GREEN PASS RAFFORZATO e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Nota: per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022 fissato dal decreto suddetto.

Se un dipendente accede ai luoghi di lavoro senza la vaccinazione la violazione è punita con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500€.

E se un dipendente non è soggetto all'obbligo vaccinale o vi sono motivazioni mediche che non gli consentono di vaccinarsi? In questo caso il dipendente può essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

ESENZIONI: l'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia

naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante e per i soggetti di età inferiore ai dodici anni. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

E' prevista una sanzione di 100€ per coloro che, entro il 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19. Questa sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all'utilizzo del green pass base o del GREEN PASS RAFFORZATO; a riguardo forniamo una sintesi delle attività consentite senza/con Green pass base e rafforzato, in base alle tabelle fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

TABELLA ATTIVITA' CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"					
ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione e guarigione)
ATTIVITA' LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		BIANCA	NO	SI	SI
		GIALLA	NO	SI	SI
		ARANCIONE	NO	SI	SI
ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI					
Accesso ai servizi alla persona		BIANCA	SI	SI	SI
		GIALLA	SI	SI	SI
		ARANCIONE	SI	SI	SI
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali		BIANCA	SI	SI	SI
		GIALLA	SI	SI	SI
		ARANCIONE	SI	SI	SI
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi		BIANCA	SI	SI	SI
		GIALLA	SI	SI	SI
		ARANCIONE	SI	SI	SI
FESTE					
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (dal 10/1/2022)	Al chiuso	BIANCA	NO	NO	SI
		GIALLA	NO	NO	SI
		ARANCIONE	NO	NO	SI
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	BIANCA	NO	NO	SI
		GIALLA	NO	NO	SI
		ARANCIONE	NO	NO	SI
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	BIANCA	NO	NO	NO
		GIALLA	NO	NO	NO
		ARANCIONE	NO	NO	NO

E PER LE IMPRESE FUNEBRI E LE CASE FUNERARIE QUALI SONO LE REGOLE?

Alla luce delle attuali disposizioni ministeriali e della suddetta tabella, mancando specifiche riguardanti il nostro settore, per quanto riguarda le imprese funebri non sembrano essere necessari particolari adempimenti se non quelli già in vigore precedentemente (ovvero, per tutta la clientela che dovesse accedere agli uffici, la rilevazione della temperatura corporea, verifica dell'utilizzo della mascherina e presenza di gel per la sanificazione delle mani). Analoghe disposizioni paiono essere estendibili alle case funerarie/strutture per il commiato, per tutti coloro che si recano in visita al defunto.

Nel caso in cui dovessero essere messe in atto cerimonie laiche all'interno della sala del commiato riteniamo che sia necessario mettere in atto le verifiche in ordine al possesso, da parte degli intervenuti, del GREEN PASS RAFFORZATO, essendo tali cerimonie assimilate ad "*eventi che comportano assembramenti*".

Qualora nel proseguo dovessero essere emanati ulteriori chiarimenti da parte del Governo sulla tematica, provvederemo come consueto a fornirvi i necessari aggiornamenti.